

PARTE 2

Additivi alimentari ammessi in alimenti di proseguimento
per soggetti in buona salute

Note

1. Per la produzione di latti acidificati si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene.
2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322 e E 471, E 472 c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.
3. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 407, E 410 e E 412, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

N.E.	Denominazione	Dose massima
E 270	Acido lattico [(solo forma L(+)]	quanto basta
E 330	Acido citrico	quanto basta
E 306	Estratto ricco di tocoferolo	
E 307	Alfatocoferolo	10 mg/l
E 308	Gamatocoferolo	singolarmente o in combinazione
E 309	Deltatocoferolo	
E 338	Acido fosforico	Conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato II del decreto 6 aprile 1994, n. 500
E 440	Pectine	5 g/l solo in preparati per la prima infanzia acidificati
E 322	Lecitine	1 g/l
E 471	Mono- e digliceridi	4 g/l
E 407	Caragenina	0,3 g/l
E 410	Farina di semi di carrube	1 g/l
E 412	Gomma di guar	1 g/l
E 304	Palmitato di ascorbilo	10 mg/l
E 331	Citrati di sodio	2 g/l
E 332	Citrati di potassio	Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500
E 339	Fosfati di sodio	1 g/l espresso come P_2O_5
E 340	Fosfati di potassio	Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500.
E 472 c	Esteri citrici di mono e digliceridi degli acidi grassi	7,5 g/l per il prodotto in polvere, 9 g/l per il prodotto sotto forma liquida. Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all'allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n. 500 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518
E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

